



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 728 DEL 17/10/2018

AREA FINANZIARIA

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2022 CIG
Z1D24DB0C9**

IL DIRIGENTE DELL'AREA

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, con la quale si è approvato il bilancio di Previsione 2018/2020;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2018-2020;
 - la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 04/05/2018 ad oggetto: "Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 227 del d. lgs. n. 267/2000";
 - la deliberazione di G.C. n. 49 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anni 2018-2020;
 - la deliberazione di G.C. n. 4 del 05/01/2018, immediatamente eseguibile ad oggetto "Esercizio provvisorio. Prelevamento fondo di riserva e contestuale assegnazione risorse" comunicata al Consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 28/02/2018;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 19/05/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 1 e 4 del d.lgs. 267/2000)", ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 16/07/2018;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 25/05/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2018/2020";
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 13/06/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (art. 175, comma 1 e 4 del d.lgs. 267/2000) e contestuale prelievo dal fondo di riserva", ratificata con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 16/07/2018;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 13/06/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2018/2020";
 - la deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 16/07/2018 ad oggetto "Assestamento generale di bilancio e
- Pagina 1 di 11 - Det. N. 728 del 17/10/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018/2020 ai sensi degli art. 175 comma 8 e del d.lgs. n. 267/2000”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 16/07/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2018/2020”;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 26/09/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto “Variazioni di bilancio di previsione finanziario 2018//2020 (art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000)”;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 26/09/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Modifica piano esecutivo (PEG) anni 2018/2020”;

RICHIAMATA la propria determinazione:

- n. 566 del 21/09/2015 ad oggetto “Servizio di brokeraggio assicurativo” con la quale è stato mantenuto l'incarico del Servizio di brokeraggio assicurativo a Marsh spa con sede legale in Milano per le ragioni esposte in premessa sino al 05/06/2016;
- n. 353 del 31/05/2016 ad oggetto: “Servizio di brokeraggio assicurativo – proroga incarico” con la quale è stato prorogato l'incarico del servizio di brokeraggio assicurativo a Marsh spa con sede legale in Milano sino all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio;

ATTESO pertanto necessario procedere alla gara per l'affidamento del servizio;

RITENUTO di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato per i seguenti motivi:

- La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- Le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- L'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la superiore attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi... o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";
- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace - prevenendo disservizi - di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico ed a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

TENUTO CONTO:

- che consolidate linee interpretative, elaborate dalla giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), hanno evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi;
- che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

PRECISATO, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune di Curtatone, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

RAVVISATA, pertanto, la necessità di avviare il procedimento di selezione per affidare il servizio in oggetto;

ATTESO che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

RITENUTO opportuno affidare il suddetto servizio per 4 (quattro) anni e, precisamente, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2022 ed è consentito il rinnovo del contratto per quattro anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi;

DATO ATTO:

- che, al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere e più precisamente dei premi imponibili relativi al 2018- e delle provvigioni dell'attuale Broker, è indicativamente stimato in €. 4.365,00 annui e in €. 17.460,00 per quattro anni con possibilità di proroga per ulteriori 4 anni risultano complessivi euro 34.920,00;
- che il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di Curtatone è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
- che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

VISTO il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice appalti", modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50." che:

- all'art. 32 comma 2 dispone: *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*

- all'articolo 36, comma 2, prevede " *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati" ...

- all'articolo 36, comma 6, prevede che "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5."

- all'articolo 37, comma 1 prevede che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."

- all'articolo 37 comma 2, che stabilisce: ".Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice."

- all'articolo 216, comma 10, prevede che "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;"

DATO ATTO che il servizio in oggetto rientra in quanto previsto per gli affidamenti diretti dalle vigenti disposizioni legislative, ma, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 D. Lgs.

Pagina 5 di 11 - Det. N. 728 del 17/10/2018

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone"



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

50/2016 e delle regole di concorrenza, si preferisce richiedere offerta a più operatori economici, in modo da favorire la concorrenzialità;

RICHIAMATO l'art.192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 in virtù del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma, i suoi elementi e le clausole ritenute essenziali;
- c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- d) il responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, della bozza di capitolato predisposto, del richiamato art.192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 e della disciplina comunale in materia di fornitura di beni e di servizi in economia, può disporsi che:

- 1) il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- 2) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- 3) la forma contrattuale è scritta, con le sottonotate clausole essenziali:
 - 3.1) l'incarico avrà durata quadriennale, con inizio dal 01/01/2019 e fino al 31/12/2022 ed è consentito il rinnovo del contratto per quattro anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi.
 - 3.2) l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il quadriennio sopraindicato
- 4) la scelta del contraente avverrà mediante procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), con offerta segreta, con aggiudicazione a favore del soggetto che avrà praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

PRECISATO che il Codice AUSA (Anagrafe unica delle stazione appaltanti) del Comune di Curtatone, che legittima la possibilità di bandire gare d'appalto come stazione appaltante qualificata, è il seguente: **0000246867**;

DATO ATTO che, nel caso di specie, si è in presenza dell'affidamento di un servizio di valore inferiore alla soglia comunitaria, per il quale la normativa vigente prevede la preventiva escussione del mercato delle convenzioni e delle varie forme di mercato elettronico;



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, il Comune può aderire alle convenzioni quadro Consip o regionali e, qualora tale facoltà non venga esercitata, deve utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VERIFICATO che non risultano attive né Convenzioni CONSIP, né Convenzioni Arca relative al servizio sopra indicato, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità;

RITENUTO, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

ATTESO che la Regione Lombardia, a seguito degli interventi volti alla razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione (L. 296/2006 e s.m.i.), tramite la propria centrale di committenza regionale ARCA SpA (Azienda Regionale Centrale Acquisti) ha messo a disposizione di tutti gli enti pubblici presenti sul territorio lombardo la piattaforma per l'E-Procurement "Sintel" - Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - per lo svolgimento delle procedure di affidamento da gestire con sistemi telematici;

EVIDENZIATO che la Corte dei Conti Sezione Lombardia ha chiarito che Sintel è uno strumento obbligatorio di pari rango (ergo alternativo) al MEPA. Le pubbliche amministrazioni lombarde, specie in ambito sotto soglia, possono pertanto esperire le proprie procedure sul Sintel, ottemperando alla normativa vigente;

ATTESA, quindi, la necessità di esperire una preventiva indagine di mercato, per verificare la presenza sul mercato di operatori economici qualificati interessati ad essere successivamente invitati a presentare offerta sulla base di apposita determinazione a contrattare, con la quale verranno fissati i parametri ed i criteri di gara;

RITENUTO, quindi, di effettuare la superiore indagine di mercato tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato "SINTEL";

VISTO lo schema di avviso esplorativo con i relativi allegati, appositamente predisposto ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, avente la finalità di promuovere le manifestazioni di interesse di cui sopra;

PRECISATO:

- che tale avviso è una semplice richiesta di manifestazioni di interesse – e non di offerte – e, pertanto, non vincola, in alcun modo, il Comune di Curtatone;
- che il Comune di Curtatone si riserva, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza che gli operatori possano avanzare alcuna pretesa e/o richieste di risarcimento,



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti, di sospendere, modificare o annullare il procedimento di cui alla presente determinazione, e/o di non formulare alcun invito, e/o di non dare seguito alla procedura per l'affidamento del servizio, così come di avviare altre e diverse procedure;

– che l'avviso di cui alla presente determinazione e la successiva ricezione di manifestazioni di interesse, quindi, non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti;

RIBADITO che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione di entrate;

PRECISATO:

- che il Responsabile del procedimento è la scrivente, Responsabile del Settore servizi finanziari;
- che la scrivente non ha conflitti di interesse, neppure potenziali, rispetto alla procedura di cui alla presente determinazione e che non si trova in cause di astensione del procedimento;

PRESO ATTO del codice CIG rilasciato dall'ANAC: Z1D24DB0C9 e non è previsto alcun contributo a carico della stazione appaltante;

CONSIDERATO che il punto 4.10 della Determinazione n. 4/2011 AVCP con cui afferma *“Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti....”*

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'art. 107, l'art. 109, l'art.153, comma 5, l'art.183, commi 7, 8 e 9, l'art.191, comma 1;
- la Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art.1, comma 450, della Legge nr. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, “Nuovo Codice appalti” modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTA la propria legittima competenza per l'assunzione del presente provvedimento, configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa;

RICHIAMATE:

Pagina 8 di 11 - Det. N. 728 del 17/10/2018

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.curtatone.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Curtatone”



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 28/02/2018 immediatamente eseguibile, ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018-2020";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 28/02/2018, immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - Anni 2018-2020";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 16/07/2018, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (D.U.P.) ANNI 2019/2021";

RICORDATO che con decreto sindacale n. 3 del 30/12/2017 prot. n. 30767 sono state attribuite la posizione organizzativa e le funzioni dirigenziali al Responsabile di Settore, per l'anno 2018;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DI PROCEDERE** a nuova gara dando atto che la procedura si svolgerà secondo le seguenti fasi:

- 1) manifestazione di interesse previa pubblicazione di avviso ai fini di individuare i potenziali concorrenti;
- 2) procedimento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) mediante utilizzo della piattaforma Sintel di Regione Lombardia, dando atto che la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un importo complessivo stimato di euro 17.460,00;

2. **DI APPROVARE** conseguentemente gli schemi dei sotto indicati atti, predisposti dall'Ufficio, per l'espletamento della procedura in parola:

- allegato A) Avviso per manifestazione di interesse;
- allegato B) modello domanda partecipazione;
- allegato C) Capitolato di gara;

3. **DI DARE ATTO** che :

- attualmente - il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, né alle Convenzioni ARCA (Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. – Regione Lombardia), in quanto non



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

- sono attive né in CONSIP, né in ARCA convenzioni relative allo stesso, né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
- il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato, come confermato dalla Corte dei Conti Lombardia, Sezione I Giurisdizionale Centrale, Sent. n. 179/2008;
4. **DI PRENDERE ATTO** che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché, specificate del allegati di gara;
5. **DI PUBBLICARE** gli atti della presente procedura sul profilo del committente (www.comune.curtatone.mn.it) nella sezione amministrazione trasparente e sulla piattaforma SINTEL;
6. **DI ESPLETARE** la superiore indagine di mercato tramite il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato "SINTEL";
7. **DI DARE ATTO** che in ottemperanza alla vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari:
- Il CIG corrispondente alla presente procedura è il seguente: Z 1 D 2 4 D B 0 C 9 ;
 - La ditta aggiudicataria sottoscriverà apposito modello indicante il conto corrente dedicato ed i soggetti legittimanti ad operarvi;
8. **DI DARE ATTO** che la Responsabile del procedimento è la scrivente, Responsabile del settore Servizi Finanziari;
9. **DI DEMANDARE** a successivo provvedimento l'approvazione degli atti finalizzati a dar corso alla procedura di affidamento ai sensi art. 36 c. 2 lettera a) e precisamente: lettera di invito, modulistica allegata, schema di offerta e quanto altro necessario.



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it - PEC comune.curtatone@legalmail.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 728 DEL 17/10/2018

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2022 CIG
Z1D24DB0C9**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

IL RESPONSABILE - AREA FINANZIARIA
DODA ELENA / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)